



Seduta del

9 giugno 2026

Comunicato il

10 giugno 2026

Protocollo n.

430/2026

Incarico Crameri

concernente il diritto di voto e di elezione per persone con disabilità mentale

Risposta del Governo

Secondo la regolamentazione di diritto costituzionale cantonale sono escluse dal diritto di voto e di elezione le persone che a causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale (art. 9 cpv. 2 della Costituzione del Cantone dei Grigioni, Cost. cant.; CSC 110.100). Secondo le indicazioni fornite dall'Autorità di protezione dei minori e degli adulti, nel Cantone dei Grigioni le persone interessate sono 312 (24 con curatela generale e 288 con mandato precauzionale; stato 18 maggio 2026).

La regolamentazione si fonda sul principio secondo cui non vengono riconosciuti risultati di votazioni o di elezioni che non esprimono in modo affidabile e fedele la libera volontà degli aventi diritto di voto (art. 34 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Cost.; RS 101). In questo contesto, il diritto di voto e di elezione presuppone la capacità di comprendere il significato delle decisioni politiche e di poter formare una volontà politica autonoma. Al contempo si deve impedire che i curatori o le persone designate con mandato precauzionale votino di fatto in modo abusivo al posto degli interessati. Nella dottrina e nella prassi la regolamentazione vigente è oggetto di critiche in quanto contraria al principio del suffragio universale e del principio di uguaglianza del diritto di elezione e di voto (art. 34 Cost.), poiché nel singolo caso le persone che rientrano in questa regolamentazione potrebbero essere capaci di discernimento per quanto riguarda le questioni politiche.

Già nel quadro del messaggio relativo alla revisione totale della Costituzione cantonale è stato spiegato che la regolamentazione schematica attuale, pur non tenendo pienamente conto di tutte le situazioni, sarebbe in linea di principio di interesse pubblico e proporzionata. Ciò, tra l'altro, perché consentirebbe un'applicazione semplice e trasparente (cfr. messaggio quaderno n. 10/2001-2002, p. 502 seg.).

Secondo il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II; RS 0.103.2), la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) e il Consiglio federale svizzero, un'esclusione dal diritto di voto per incapacità di discernimento è in linea di principio ammissibile (cfr. rapporto del Consiglio federale sulla partecipazione politica degli Svizzeri con una disabilità intellettiva del 25 ottobre 2023, p.

10 seg., 13 e 36, con ulteriori rimandi). La Corte EDU relativizza questa opinione in quanto, sulla base di un protocollo addizionale non ratificato dalla Svizzera, chiede una verifica individuale della capacità decisionale. Tuttavia, una verifica simile sarebbe difficilmente realizzabile nella pratica, in quanto non esiste un criterio scientificamente affidabile; sarebbe inoltre molto onerosa.

Per contro il Comitato della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità considera l'esclusione dal diritto di voto per mancanza di capacità di discernimento generalmente inammissibile (cfr. rapporto citato, p. 22, con ulteriori rimandi). Questo poiché tale approccio si baserebbe sul criterio della capacità mentale, ciò che escluderebbe sistematicamente le persone con disabilità mentale e rappresenterebbe una discriminazione ai sensi della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità; RS 0.109). Questa interpretazione attribuisce minore importanza al citato principio dell'integrità dei risultati di votazioni e di elezioni e al conseguente potenziale abuso rispetto al principio del suffragio universale e del principio di uguaglianza del diritto di voto e di elezione.

I Cantoni GE, AI e ZG hanno abrogato in generale l'esclusione dal diritto di voto delle persone con durevole incapacità di discernimento. A livello federale è pendente un intervento parlamentare in tal senso. Il 30 novembre 2025, nel quadro di una votazione popolare, il Cantone VD ha respinto a larga maggioranza un progetto corrispondente con il 73,9 per cento di voti contrari e il 26,1 per cento di voti a favore. Interventi parlamentari in tal senso non sono andati a buon fine nemmeno nei Cantoni FR, SG e TG. Sono pendenti interventi parlamentari tra l'altro nei Cantoni BS, LU, SO e ZH. Alcuni Cantoni vogliono innanzitutto attendere gli sviluppi a livello federale (tra cui BL, BE, SZ).

Il Governo e il Gran Consiglio si sono confrontati in modo critico con la regolamentazione vigente nel quadro del messaggio relativo alla revisione totale della Costituzione cantonale. Le considerazioni formulate allora mantengono la loro validità. Tuttavia, per evitare un'eventuale divergenza con il diritto di voto a livello federale, il Governo propone di attendere gli sviluppi a livello federale.

In base a quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di modificare come segue l'incarico in oggetto:

Il Governo viene incaricato di sottoporre al Gran Consiglio una regolamentazione cantonale corrispondente in caso di revisione dell'art. 136 cpv. 1 Cost.



In nome del Governo

Il Presidente:

Martin Bühler

Il Cancelliere:

Daniel Spadin